

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231



Mog. 231 Parte speciale.doc

Parte Speciale

data stampa: **01.06.2022**

PARTE SPECIALE

Reati Rilevanti e Protocolli di Prevenzione

Sommario

Introduzione	3
I. - Reati in materia di sicurezza sul lavoro <i>Art. 25-septies</i>	3
II. - Reati contro la Pubblica Amministrazione <i>Art. 24 - Art. 25</i>	11
III. Reati societari <i>Art. 25-ter</i>	16
IV. Delitti contro il patrimonio mediante frode <i>Art. 25-octies</i>	22
V. Reati di criminalità informatica <i>Art. 24-bis</i>	23
VI. Reati contro l'amministrazione della giustizia <i>Art. 25-decies</i>	25
VII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	26
VIII. - Reati ambientali <i>Art. 25-undecies</i>	27
IX. Delitti contro la personalità individuale <i>Art. 25-quinquies</i>	31
X. Delitti di criminalità organizzata <i>Art. 24-ter</i>	32
XI. Reati in violazione del diritto d'autore <i>Art. 25-novies</i>	33
XII. Delitti contro l'industria e il commercio <i>Art. 25-bis.1</i>	34
XIII. Delitti contro la fede pubblica <i>Art. 25-bis</i>	35
XIV. Delitti contro la personalità dello Stato <i>Art. 25-quater</i>	36
XV. Reati di abuso di mercato <i>Art. 25-sexies</i>	37
XVI. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale <i>Art 25-quater1</i>	38
XVII. Razzismo e xenofobia <i>Art. 25-terdecies</i>	38
XVIII. Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale	39

Introduzione

Nella presente Parte Speciale vengono individuati e descritti tutti i reati rilevanti ai sensi del **Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231** (“Decreto”), con richiami alle attività tipiche dei processi organizzativi disciplinati nelle procedure della di Cooperativa CULTURA E VALORI in funzione della prevenzione degli stessi.

Per disporre di un quadro completo e chiaro della disciplina penalistica di cui al Decreto si evidenzia quando espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato, riportando, di volta in volta, il contenuto e la descrizione delle singole norme rilevanti e dei reati.

Per ciascuna delle norme rilevanti, o per gruppi omogenei, sono richiamate le attività tipiche dei processi organizzativi aziendali considerate quali Aree a Rischio oggetto di disciplina nel Sistema delle Procedure e nel Modello, onde fornire un diretto ed immediato collegamento tra i singoli reati dai quali può discendere la responsabilità della Cooperativa ed i settori aziendali sensibili, nel cui ambito possono verificarsi comportamenti illeciti che il sistema di controllo mira a prevenire.

Ciò anche al fine di favorire - attraverso una diffusa azione di informazione e formazione aziendale - la conoscenza dei rischi in rapporto al ruolo rivestito dal singolo all'interno dell'organizzazione aziendale e comprendere la ratio delle specifiche prescrizioni dettate nel Modello.

FATTISPECIE RICHIAMATE

I. - Reati in materia di sicurezza sul lavoro *Art. 25-septies*

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007 e modificato dall'art. 30 del d.lgs. 81/2008)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Elenco reati presupposto

Codice Penale

Art. 589 - *Omicidio colposo.*

Art. 590 - *Lesioni personali colpose.*

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Art. 30 - *Modelli di organizzazione e di gestione.*

I.a. - Aree di Rischio

Le aree di attività a rischio di commissione dei Reati qui esaminati non sono facilmente circoscrivibili e sono trasversali su tutte le aree aziendali.

Infatti, poiché qualsiasi violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro che provochi morte o lesioni gravi può determinare l'applicazione del D.Lgs. 231/2001, l'area critica delle fattispecie in esame riguarda in via astratta tutti gli ambiti aziendali.

Concretamente, tuttavia, il rischio per CULTURA E VALORI deve essere commisurato al tipo di attività svolta, che comprende attività classificabili a rischio basso di incidenti sul lavoro.

Ci si riferisce alla complessa e complessiva attività, comunque di ufficio, che viene svolta presso la sede della Cooperativa, nonché alle relative attività ad essa funzionali, specialmente quelle per fornitura di servizi in appalto nelle quali opera personale di CULTURA E VALORI, in ambiti educativi e con minori.

In questo contesto e in relazione alle tipologie di Reati di cui in seguito, i Processi a Rischio che CULTURA E VALORI ha individuato risiedono nelle aree e servizi che la cooperativa gestisce in proprio o per conto terzi ove risultano presenti i fattori di rischio analiticamente definiti nel *Documento di valutazione dei rischi (DVR)*: tale documento - che a tal fine costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello - è redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008. Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha predisposto, ed ogni anno aggiorna, un DVR specifico per ogni servizio o gruppo di servizi simili, gestito direttamente dalla Cooperativa.

I.b. – Principi di attuazione del Modello I.b.1 - Principi generali di comportamento

La presente Parte Specifica prevede l'esplicito divieto, a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare, ogni soggetto destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile):

- a. considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei Lavoratori e dei terzi eventualmente presenti, specie se minori, rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b. valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro o di infortuni degli utenti dei servizi;
- c. conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza e di quella degli utenti dei servizi;
- d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero suscettibili di compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, o di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- e. contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Cooperativa;

- g. sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- h. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione;
- i. utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- j. rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;
- k. segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente, al preposto, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere h) ed i), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera l) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- l. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro.

I.b.2 - Procedure specifiche

CULTURA E VALORI si è dotata di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza con procedure interne riferite al sistema ISO 9001 che vengono annualmente verificate ed aggiornate.

CULTURA E VALORI in occasione della definizione del Modello, ha riesaminato il proprio Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul lavoro ("SGSL"), allo scopo di assicurare che lo stesso sia idoneo a prevenire i Reati indicati (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro).

In occasione di questo riesame non sono emerse particolari criticità nell'ambito della gestione corrente degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, anche considerato che il SGSL è stato strutturato per conformarsi all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

La documentazione di tale SGSL è costituita in particolare da:

- Documento di Valutazione dei rischi aggiornato ed integrato da Procedure ed Istruzioni Operative*

Questo Documento attualmente descrive il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro aziendale alla luce dell'attuale organizzazione aziendale e dei processi operativi svolti nella Cooperativa. In futuro dovrà evolvere in uno specifico Manuale con questi intenti:

- Esprimere la politica e gli obiettivi aziendali e descrivere il sistema integrato; ○
Descrivere i processi individuati dal sistema di gestione Integrato e le loro interazioni per permetterne la chiara comprensione, gestione e miglioramento;
- Documentare come la Direzione assicuri un'efficace operatività e controllo ed un efficace monitoraggio del percorso verso il miglioramento delle prestazioni;
- Indicare le responsabilità e le autorità per un'efficace ed efficiente attuazione e mantenimento del sistema di gestione integrato.

- Procedure e istruzioni operative.*

Disciplinano le attività rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (incluse – ove applicabile – le attività di registrazione e controllo), definendo per ciascuna di esse responsabilità e modalità operative. Attualmente, sia quella sulla sicurezza che quella sull'igiene degli alimenti vengono integrate con il Modello Qualità ISO 9001 applicato in CULTURA E VALORI.

La documentazione inerente la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è formalizzata nelle procedure riportate nei paragrafi che seguono.

1.b.2.1. - Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera a)

CULTURA E VALORI ha adottato le specifiche procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001), sicurezza (ISO 45001) e servizi per anziani (UNI 10881):

Le suddette procedure e istruzioni hanno, tra l'altro, il fine di assicurare il rispetto delle leggi vigenti. Questo sia nel momento in cui sono il personale è inserito per la prima volta nel luogo di lavoro sia, successivamente.

- *Documento di Valutazione dei Rischi*, nel quale si riportano gli adempimenti tecnico – amministrativi, i rischi e le misure di prevenzione e protezione relative agli ambienti di lavoro, agli impianti ed alle attrezzature (DVR sede e DVR Asili Nido).

Le suddette procedure e istruzioni hanno, tra l'altro, il fine di assicurare il rispetto delle leggi vigenti. Questo sia nel momento in cui sono il personale è inserito per la prima volta nel luogo di lavoro sia, successivamente.

1.b.2.2. - Attività di valutazione dei rischi, compresi quelli di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera b)

Ai fini della corretta identificazione e valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure conseguenti, è stato predisposto il *Documento di valutazione dei rischi* (DVR), redatto dal datore di lavoro, che contiene, tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la loro identificazione e conseguente valutazione. In particolare, per gruppi omogenei di attività e di lavoratori interessati sono stati valutati i rischi da elementi strutturali ed impiantistici, i rischi derivanti da mansioni specifiche e dall'utilizzo di attrezzature e, inoltre, sono stati valutati i rischi fisici, chimici e biologici, quelli da movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi, uso di attrezzature munite di VDT e da stress di lavoro correlato.
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione (
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;

La valutazione dei rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi sono periodicamente revisionati; tale revisione è sempre effettuata:

- in occasione di modifiche del processo di erogazione del servizio o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione all'evoluzione della prevenzione e protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati delle attività di sorveglianza e di monitoraggio (effettuate secondo le procedure adottate) ne evidenzino la necessità anche mediante l'utilizzo dei risultati degli audit interni e di terza parte;

all'introduzione di nuovi servizi direttamente o per conto terzi.

I.b.2.3. - Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30 lettera c)

Gestione delle emergenze e del primo soccorso

Per garantire indicazioni operative a tutti i lavoratori e alle figure coinvolte nelle situazioni di emergenza e gestione del primo soccorso, sono stati adottati i seguenti documenti:

- *Piano di Emergenza e Evacuazione ed Allegati MR-09-0133*: La procedura definisce l'organizzazione aziendale delle varie strutture (anche in appalto) per la gestione delle emergenze, siano esse relative a problematiche di salute e sicurezza sul lavoro o di carattere ambientale. In particolare, si focalizza su:
 - o le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza (incendio, esplosione, infortunio, emergenza ambientale);
 - o le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - o le disposizioni per chiedere l'intervento dei Soccorsi e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - o specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti.

Tutte le procedure ed istruzioni operative sono oggetto di periodiche esercitazioni finalizzate a testare, oltreché l'adeguatezza di tali procedure, anche le competenze del personale addetto alla loro messa in pratica.

Gestione degli appalti e degli accessi in azienda

I lavori in appalto rappresentano un elemento critico nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, in quanto la presenza di soggetti che compiono attività lavorativa presso terzi determina la nascita di rischi, sia propri delle attività in appalto, sia derivanti dall'interferenza tra i vari soggetti coinvolti e tra le diverse attività svolte.

Per tale ragione, per ogni contratto di appalto/d'opera, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs 81/08, vengono predisposti specifici *Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)* che individuano e valutano i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza del personale nel sito e stabiliscono le procedure da seguire nell'appalto.

Tutto quanto sopra vale anche nell'ipotesi di affidamento di lavori in appalto, ad esempio per lavori di manutenzione presso la sede. Prima dell'affidamento di contratti di appalto/d'opera, tutti i fornitori vengono sottoposti ad un processo di Verifica di Idoneità Tecnico Professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Nel caso di programmazione ed attuazione di interventi che si profilano come cantieri temporanei mobili, vengono messi in atto gli adempimenti previsti dal Titolo IV del D.Lgs 81/08.

Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

CULTURA E VALORI ha adottato le seguenti procedure:

- Riesame della Direzione:*

- Riunione periodica sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008:* viene periodicamente effettuata, una riunione annuale per riesaminare l'organizzazione della sicurezza ed in particolare gli specifici argomenti previsti dall'art 35 quali il Documento di valutazione dei rischi (DVR); l'andamento degli infortuni, l'eventuale manifestarsi di malattie professionali e i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria (dati biostatistici); i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); i programmi di informazione, formazione e addestramento. A tale riunione partecipano il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il Medico competente (MC) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Gli RLS vengono consultati costantemente in merito alla valutazione dei rischi, la definizione delle misure di prevenzione e protezione ed alla pianificazione degli interventi di miglioramento, alle attività di informazione e formazione.

Attività di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera d)

La sorveglianza sanitaria è condotta in conformità alle prescrizioni di legge ed è gestita dai seguenti documenti:

- Documento di valutazione dei rischi (DVR)*
- Protocollo sanitario redatto in collaborazione con il Medico Competente.*

Attività di informazione e formazione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera e)

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure sono un elemento fondamentale per limitare l'esposizione ai rischi e quindi la possibilità di infortuni o l'insorgenza di malattie correlate al lavoro.

Di conseguenza, componenti essenziali del Sistema di Gestione della Sicurezza in CULTURA E VALORI sono:

La formazione e l'addestramento delle risorse umane, finalizzati ad assicurare che tutto il personale – ad ogni livello – sia consapevole dell'importanza di conformare le proprie azioni alle prescrizioni del Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino da tali prescrizioni.

Per la gestione di questa attività, sono adottate le seguenti procedure/documenti:

- Documento di Valutazione dei rischi:*
- specifiche procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001), sicurezza (ISO 45001) e servizi per anziani (UNI 10881):*
- I dati formativi, informativi e di addestramento saranno monitorati e registrati per mantenere evidenza delle competenze professionali dei lavoratori da parte del SPP.*

Le esigenze di informazione, formazione e addestramento sono rilevate all'inizio di ogni anno e possono essere motivate da fattori quali:

- *assunzione di nuovo personale o cambio mansione;*
- *nuove attività operative (ad es. conseguenti all'acquisizione di nuovi servizi);* ○
prescrizioni di regolamenti o nuove normative;
- *carenze di competenza.*

Nell'ambito del processo di riesame della Direzione, vengono stabiliti programmi di formazione e/o addestramento mirati che vengono adeguatamente documentati e monitorati nel corso dell'anno.

L'informazione continua rivolta alle risorse umane, volta alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle stesse nelle questioni relative alla gestione della sicurezza, attraverso strumenti quali:

- consultazione preventiva di tutti i soggetti interessati in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche con tutti i soggetti interessati per analizzare le criticità e pianificare azioni di miglioramento;
- reportistica e informativa con periodicità almeno annuale su andamento infortuni e attività di miglioramento del SGSL;
- distribuzione di documentazione ad hoc, di volta in volta predisposta dal datore di lavoro e/o dal RSPP.

Le esigenze di informazione, formazione e addestramento sono rilevate all'inizio di ogni anno e possono essere motivate da fattori quali:

- assunzione di nuovo personale o cambio mansione;
- nuove attività operative (ad es. conseguenti all'acquisizione di nuovi servizi);
- prescrizioni di regolamenti o nuove normative;
- carenze di competenza.

Nell'ambito del processo di riesame della Direzione, vengono stabiliti programmi di formazione e/o addestramento mirati che vengono adeguatamente documentati e monitorati nel corso dell'anno.

L'informazione continua rivolta alle risorse umane, volta alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle stesse nelle questioni relative alla gestione della sicurezza, attraverso strumenti quali:

- consultazione preventiva di tutti i soggetti interessati in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche con tutti i soggetti interessati per analizzare le criticità e pianificare azioni di miglioramento;
- reportistica e informativa con periodicità almeno annuale su andamento infortuni e attività di miglioramento del SGSL;

distribuzione di documentazione ad hoc, di volta in volta predisposta dal datore di lavoro e/o dal RSPP.

1.b.2.4. - Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera f) e periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera h e comma 4)

Al fine di mantenere gli standard di sicurezza in essere, la Cooperativa effettua attività di vigilanza e di controllo periodico del rispetto delle procedure e corrette prassi operative, nonché dell'efficienza delle misure di tutela poste in atto da parte dei dirigenti, dei preposti e del RSPP.

CULTURA E VALORI ha adottato le seguenti procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001), sicurezza (ISO 45001) e servizi per anziani (UNI 10881):

- Audit interno:*
- Gestione delle Non Conformità:*

Oltre alle suddette procedure, vengono messe in atto le seguenti attività:

- manutenzione periodica atta a garantire l'efficienza delle attrezzature e delle strutture;
- controllo quotidiano, da parte di ogni singolo lavoratore, delle principali sicurezze inerenti lo svolgimento della propria mansione, con conseguente segnalazione al Preposto delle eventuali inefficienze;
- controllo quotidiano e costante da parte dei Preposti delle condizioni di sicurezza e del comportamento dei lavoratori, con conseguente segnalazione delle eventuali inefficienze al RSPP e alla Direzione;
- Sopralluoghi periodici da parte dell'RSPP, al fine di:

verificare lo stato generale dei luoghi di lavoro ed il comportamento dei lavoratori; e/o confrontarsi con i preposti e con il RLS sulle problematiche di sicurezza.

- Verifiche da parte di auditor esterni e periodici interventi anche di auditing interno;
- Richiesta agli Enti proprietari degli immobili in cui CULTURA E VALORI gestisce servizi di tutte le Documentazioni/Certificazioni relative alle parti impiantistiche.

Ulteriore attività di controllo è affidata a specifici manutentori

L'attività di gestione della documentazione e di registrazione e valutazione degli eventi e delle eventuali non conformità rilevate nel corso degli audit e delle verifiche garantisce la adeguata sorveglianza, monitoraggio e adozione delle azioni correttive.

1.b.2.5. - Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera g)

Nella gestione dei documenti che definiscono il sistema di gestione e in particolare la loro conservazione ed archiviazione, CULTURA E VALORI adotta le procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001), sicurezza (ISO 45001) e servizi per anziani (UNI 10881):

La documentazione è archiviata e conservata in parte presso ogni servizio e tutta nella sede presso gli uffici del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e successivamente ad ogni aggiornamento viene data comunicazione a mezzo e-mail a tutti gli interessati.

1.b.2.6. - Definizione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 2)

CULTURA E VALORI ha adottato le specifiche procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001), sicurezza (ISO 45001) e servizi per anziani (UNI 10881):

Tutte le attività previste dal sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro sono registrate sulla base delle regole stabilite da ciascuna specifica procedura. Il rispetto delle regole suddette viene verificato periodicamente nell'ambito delle attività di audit interno e di terza parte.

1.b.2.7. - Struttura, responsabilità, competenze (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, commi 1 e 3)

Per la gestione del SGSL, nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, sono stati assegnati i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

I compiti e le responsabilità sono attribuiti secondo le attribuzioni individuate dal D.Lgs. 81/08 (dirigenti e preposti) e secondo un principio di effettività.

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- Verbali del Consiglio di Amministrazione;*
- Organigramma aziendale e organigramma della Sicurezza;*

Documento di valutazione dei rischi (DVR), Tale organizzazione strutturale è volta ad assicurare la sussistenza delle competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché per garantire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal presente Modello.

1.b.2.8. - Sistema disciplinare (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 3)

Il mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei Destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto nella Parte Generale del Modello.

I.b.2.9. - I controlli dell'Organismo di Vigilanza ed il riesame del Modello (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 4)

L'Organismo di Vigilanza provvede alle verifiche secondo le previsioni di cui al **capitolo 4** della Parte Generale di Modello e nei termini di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, l'OdV effettua periodicamente controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi richiamate, in collaborazione con la Direzione Aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, i Preposti, il Medico Competente nonché tutti gli altri soggetti dotati di funzioni nell'ambito della sicurezza

FATTISPECIE RICHIAMATE**II. - Reati contro la Pubblica Amministrazione Art. 24 - Art. 25****Art.24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.

2 Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3 Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Elenco reati presupposto**Codice penale**

Art. 316-bis. *Malversazione a danno dello Stato.*

Art. 316-ter. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.*

Art. 640. *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee .*

Art. 640-bis. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.*

Art. 640-ter. *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.*

Art.25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 317. *Concussione.*

Art. 318. *Corruzione per l'esercizio della funzione.*

Art. 319. *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.*

Art. 319-bis. *Circostanze aggravanti.*

Art. 319-ter. *Corruzione in atti giudiziari.*

Art. 319-quater. *Induzione indebita a dare o promettere utilità.*

Art. 320. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.*

Art. 321. *Pene per il corruttore.*

Art. 322. *Istigazione alla corruzione.*

Art. 322-bis. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

Art. 346-bis. *Traffico di influenze illecite.*

II.a. - Aree di Rischio II.a.1. – Art.24 D.Lgs. 231/2001

I reati connessi all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 sono raggruppabili in 3 aree:

II.a.1.a. - Malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche

I rischi connessi alla realizzazione di tali tipologie di reato nell'ambito della CULTURA E VALORI sono stati considerati ad alto rischio di commissione posto che la Cooperativa opera con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento e il rinnovo di appalti di servizi e finanziamenti pubblici necessari per lo svolgimento della propria attività.

In considerazione di quanto sopra sono attualmente previsti controlli specifici su attività o processi esistenti mirati a prevenire i reati in questione.

Aree potenzialmente a rischio possono individuarsi, in linea di principio, in caso di impiego di somme erogate in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento, all'alterazione del contenuto della rendicontazione periodica dell'intervento/progetto finanziato, all'impedimento o ostacolo dell'attività dei revisori, falsificazione di documenti attestanti i requisiti e le referenze necessarie per partecipare alle gare pubbliche, falsificazione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

II.a.1.b. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee

L'individuazione delle potenziali situazioni di rischio di compimento di questo reato passa attraverso l'esame, da un lato, delle circostanze per le quali la Cooperativa viene in contatto con la Pubblica Amministrazione e, dall'altro, della fenomenologia del reato.

Di fatto CULTURA E VALORI ha rapporti molto frequenti con enti della Pubblica Amministrazione connessi allo svolgimento ordinario della propria attività.

Aree potenzialmente a rischio possono individuarsi, in generale, principalmente in caso di alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa ai soggetti pubblici competenti, o per omissione di dati/informazioni contenuti nella stessa documentazione inviata qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al soggetto pubblico coinvolto, nonché con riferimento alla richiesta/mantenimento di autorizzazioni per lo svolgimento della propria attività, all'invio di dichiarazioni e, inoltre, nel processo di gestione delle risorse umane con riferimento all'eventuale accesso e fruizione di agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali.

II.a.1.c. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Potenzialmente tale reato può realizzarsi in quelle aree operative in cui vengono inviati dati in via telematica o in relazione all'inserimento di dati o informazioni in registri della Pubblica Amministrazione gestiti, tenuti o comunque accessibili telematicamente.

Il rischio connesso alla commissione di tale reato per CULTURA E VALORI è elevato, collegabile ad alcuni ambiti quali ad esempio la richiesta di partecipazioni a gare pubbliche, richieste di finanziamenti pubblici e l'invio di dichiarazioni.

II.a.2. – Art. 25 D.Lgs. 231/2001

L'individuazione delle potenziali situazioni di rischio di compimento dei reati esaminati nella presente sezione passa attraverso l'esame delle circostanze per le quali la Cooperativa viene in contatto con la Pubblica Amministrazione e l'individuazione delle funzioni di rappresentanza della Cooperativa nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso procure e poteri conferiti.

Come già riferito per quanto concerne il reato di truffa ai danni dello Stato, di fatto CULTURA E VALORI ha rapporti frequenti con enti della Pubblica Amministrazione connessi allo svolgimento ordinario della propria attività.

Pertanto, aree potenzialmente a rischio possono individuarsi, in generale, trasversalmente alle varie attività operative della Cooperativa con riferimento alla dazione o promessa di denaro a funzionari pubblici o enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche (ad esempio attraverso l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi, o attraverso la gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni,

omaggi) o con riferimento al riconoscimento, promessa di altra utilità al funzionario o ente pubblico (ad esempio attraverso l'assunzione di persone a lui legate da vincoli di parentela, affinità, amicizia, o la stipula di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone a lui legate a condizioni ingiustificatamente vantaggiose, la gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi) o con riferimento al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, all'invio di dichiarazioni e, inoltre, nel processo di gestione delle risorse umane con riferimento all'eventuale accesso e fruizione di agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali.

In generale, inoltre, costituiscono attività potenzialmente a rischio tutti i casi in cui la Cooperativa entra in contatto con le istituzioni e le amministrazioni dello Stato anche per la gestione di aspetti che riguardano i rapporti con le autorità pubbliche ispettive, le questioni previdenziali, assistenziali, fiscali e tributarie.

Alla luce di quanto sin qui detto ed entro i limiti descritti devono considerarsi a rischio (con riferimento anche al paragrafo II.a.1) anche le attività da qualificarsi "strumentali" alle attività sopra esposte.

Si tratta di attività che essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati. Ci si riferisce in particolare ai processi di riesame del contratto e controllo della progettazione, approvvigionamenti e gestione fornitori, alla produzione ed erogazione del servizio, al ciclo attivo e alle donazioni e sponsorizzazioni.

II.b. - Principi di attuazione del Modello

II.b.1. - Principi generali di comportamento

Gli organi sociali e i dirigenti della Cooperativa - in via diretta - e i lavoratori e i consulenti - limitatamente, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico e nelle specifiche clausole inserite nei contratti - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- (a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici, italiani o stranieri;
- (b) sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio per dare o promettere a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- (c) effettuare qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Cooperativa. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo

- di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale sono disposte sulla base di quanto riportato nella procedura *PO-04-01 Ciclo Attivo*);
- (d) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o loro familiari che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
 - (e) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti o clienti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - (f) distribuire o promettere omaggi e regali che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale; gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Cooperativa;
 - (g) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
 - (h) accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e/o di terzi per ottenere o modificare dati e/o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa;
 - (i) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
 - (j) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Tra i Sistemi Informativi utilizzati dalla Cooperativa vi sono quelli per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica amministrazione, che prevedono l'utilizzo di specifici programmi forniti dagli stessi Enti o la connessione diretta con gli stessi.

II.b.2 - Procedure specifiche

Di seguito sono esposti i Protocolli di prevenzione specifici e le procedure aziendali, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione e per garantire il più rigoroso rispetto della normativa in materia di gestione dei processi amministrativo, finanziario e contabile.

CULTURA E VALORI Di seguito sono esposti i Protocolli di prevenzione specifici e le procedure aziendali, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione e per garantire il più rigoroso rispetto della normativa in materia di gestione dei processi amministrativo, finanziario e contabile. CULTURA E VALORI ha adottato le specifiche procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001) e sicurezza (ISO 45001).

II.b.3. - Sistema disciplinare

Il mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione da parte dei Destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto dal capitolo 5 della Parte Generale di Modello.

II.b.4. - I controlli dell'Organismo di Vigilanza ed il riesame del Modello

L'Organismo di Vigilanza provvede alle verifiche secondo le previsioni di cui al capitolo 4 della Parte Generale di Modello e nei termini di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, l'OdV effettua periodicamente controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti dotati di funzioni nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

FATTISPECIE RICHIAMATE

III. Reati societari Art. 25-ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) lettera abrogata;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentocinquanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;¹

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentocinquanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentocinquanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

¹

Gli articoli 2623 e 2624 del Codice Civile sono stati abrogati

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Elenco reati presupposto

Codice civile

Art. 2621. False comunicazioni sociali.

Art. 2621-bis. Fatti di lieve entità.

Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate.

Art. 2625. Impedito controllo.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 2635. Corruzione tra privati.

Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea.

Art. 2637. Aggiotaggio.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

III.a. - Aree di Rischio

Le aree di attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai Reati sopra descritti sono ritenute le seguenti:

- attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Cooperativa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti (i.e. redazione dei bilanci, delle relazioni e di altre comunicazioni sociali);
- informativa della Cooperativa e rapporti con gli organi di vigilanza.
- attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
- rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo (soci, organi sociali, Revisore Legale dei conti);
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività della Cooperativa.

Vi sono poi attività che, in riferimento al reato di Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.), possono considerarsi a rischio di condotta illecita in via diretta o essere considerate di fatto strumentali alla

possibile realizzazione di tutte le fattispecie criminose esaminate in questa sezione e, dunque, da valutare in questo contesto come attività potenzialmente a rischio di condotta illecita:

- Gestione delle transazioni finanziarie (fatturazione passiva, gestione dei pagamenti e degli incassi);
- Approvvigionamento di beni e servizi anche in relazione alla fase di selezione dei fornitori;
- Gestione degli incarichi, consulenze e prestazioni professionali (es. scelta dei soggetti esterni cui affidare l'incarico di redigere o impostare documenti), anche in relazione alla fase di selezione dei professionisti;
- Riesame del contratto e controllo della progettazione;
- Erogazione e incasso di contributi, donazioni o liberalità e sponsorizzazioni;
- Gestione delle risorse umane (selezione, assunzione e gestione del personale).

III.b. - Principi di attuazione del Modello

III.b.1. - Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione della Cooperativa, oltre alle regole indicate nel Modello (in particolare nel successivo paragrafo e nel Codice Etico), i Destinatari, in relazione al loro grado di coinvolgimento nelle Aree e nei Processi a Rischio di cui sopra, devono in generale conoscere e rispettare:

- la documentazione e le disposizioni procedurali inerenti la struttura organizzativa e amministrativa della Cooperativa e il sistema di controllo della sua gestione;
- le normative inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting.

Ai Destinatari coinvolti nelle Aree a Rischio rilevanti è fatto, inoltre, specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, ogni soggetto Destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile) attenersi alle disposizioni di seguito riportate.

A) Nell'ambito della formazione del bilancio e della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa:

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta. A tale scopo è fatto divieto di:
 - o rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
 - o omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.
- è vietato alterare i dati e le informazioni finalizzati alla formazione del bilancio;

- è vietato illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa.

B) Nell'ambito delle operazioni relative al capitale:

- è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- è vietato restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - è vietato procedere a formazione o aumento fittizi del capitale.

C) Nell'ambito della gestione dei rapporti con gli organi di controllo e di vigilanza e della formazione della volontà assembleare:

- è vietato porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore Legale dei conti, in violazione delle direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Revisore Legale dei conti;
- è vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività della Cooperativa, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- è vietato esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Cooperativa;
- è vietato tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- è vietato determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- è vietato offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a soggetti appartenenti ad organi di controllo o di vigilanza con l'intenzione di influenzarne le attività, le decisioni e le valutazioni ovvero per ricompensarli per l'attività svolta.

D) Nell'ambito della gestione dei rapporti con gli enti incaricati del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività e delle certificazioni periodiche dei sistemi di gestione (es. Certificazione Qualità):

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente;
- è vietato offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità agli auditor o a professionisti appartenenti agli enti incaricati delle certificazioni periodiche dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza) con l'intenzione di influenzarne le attività, le decisioni e le valutazioni ovvero per ricompensarli per l'attività svolta.

E) Nell'ambito della **gestione dei rapporti commerciali con clienti o partner d'affari** è vietato garantire condizioni di favore in deroga alla politica commerciale definita in quel dato momento dalla Cooperativa (a meno che non siano giustificate da particolari situazioni di mercato o interne); tali condizioni di favore non possono costituire la contropartita o il beneficio o l'utilità diretta o indiretta per aver svolto il cliente o un terzo a lui legato un'attività (dovuta o non dovuta) nei rapporti con la Cooperativa.

In tutti i casi, le richieste di offerta e gli ordini ricevuti con le relative risposte (offerte e conferme d'ordine) sono adeguatamente registrati, accessibili e verificabili.

Possono essere considerate di fatto strumentali alla possibile realizzazione di tutte le fattispecie criminose esaminate in questa sezione e, dunque, da valutare in questo contesto come attività potenzialmente a rischio di condotta illecita:

- Gestione delle transazioni finanziarie (fatturazione passiva, gestione dei pagamenti e degli incassi);
- Approvvigionamento di beni e servizi anche in relazione alla fase di selezione dei fornitori;
- Gestione degli incarichi, consulenze e prestazioni professionali (es. scelta dei soggetti esterni cui affidare l'incarico di redigere o impostare documenti), anche in relazione alla fase di selezione dei professionisti;
- Riesame del contratto e controllo della progettazione;
- Predisposizione del bilancio e controllo di gestione;
- Erogazione e ricezione di contributi, donazioni o liberalità e sponsorizzazioni;
- Gestione delle risorse umane (selezione, assunzione e gestione del personale).

Nell'ambito della corresponsione e/o ricezione di omaggi o liberalità, ferme restando le regole del Codice Etico:

- è fatto divieto di distribuire o promettere/ricevere omaggi e regali che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Cooperativa;
- le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione devono essere sempre autorizzate dal Direttore Amministrativo, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti;
- in tutti i casi, regali, omaggi, spese di cortesia, liberalità e sponsorizzazioni devono essere documentati e registrati nelle scritture contabili in modo adeguato per consentire ogni verifica al riguardo.

III.b.2. - Procedure specifiche

Di seguito sono esposti i Protocolli di prevenzione specifici e le procedure, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione e per garantire il più rigoroso rispetto della normativa in materia di gestione dei processi amministrativo, finanziario e contabile.

In via preliminare si sottolinea che nell'organizzazione della Cooperativa le responsabilità inerenti ai processi di gestione finanziaria e amministrativa sono definite da Procure e Poteri come di seguito riportati:

- la Procura conferita dal consiglio di amministrazione, al Direttore Amministrativo e alla Direzione Generale.

- i poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione al Direttore Amministrativo e alla Direzione Generale.

- l'organigramma aziendale.

In relazione ai protocolli specifici inerenti i processi a rischio della presente Parte Speciale, il complesso delle procedure interne adottate consentono di definire i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione.

1. La prevenzione dei Reati di questa sezione relativi alla gestione delle scritture contabili e alla redazione del bilancio nonché alla predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, sono assicurate dalla adozione di procedure interne, nonché dalle procedure informatiche per la registrazione delle operazioni.

In particolare, la Cooperativa ha definito un processo specifico a supporto delle attività di *Redazione del bilancio e del controllo di gestione* che definisce con chiarezza le responsabilità delle Funzioni coinvolte.

Nella redazione del bilancio sono comunque seguite le norme del Codice Civile e dei Principi Contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili nonché dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Contribuiscono a garantire il rispetto dei Protocolli di prevenzione:

- Organizzazione di una o più riunioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Revisore Legale dei conti, per la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di controllo contabile.

In relazione ai protocolli di prevenzione relativi alla **gestione del processo commerciale**, in aggiunta a quanto riportato al paragrafo precedente (punto E), la garanzia del rispetto di principi generali è anche assicurata dalla circostanza che la contabilità della Cooperativa è tenuta in maniera analitica e suddivisa in centri di Costo e Commesse. Ogni centro di costo ha un responsabile che ha il compito della gestione amministrativa e del monitoraggio dell'andamento economico del centro di costo stesso. Annualmente viene redatto il budget e due analisi di pre-chiusura.

CULTURA E VALORI ha adottato le specifiche procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001), sicurezza (ISO 45001) e servizi per anziani (UNI 10881).

III.b.3. - Sistema disciplinare

Il mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di prevenzione dei reati societari da parte dei Destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto dal capitolo 5 della Parte Generale di Modello.

III.b.4. - I controlli dell'Organismo di Vigilanza ed il riesame del Modello

L'Organismo di Vigilanza provvede alle verifiche secondo le previsioni di cui al capitolo 4 della Parte Generale di Modello e nei termini di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, l'OdV effettua periodicamente controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti dotati di funzioni nell'ambito Amministrativo e Contabile.

FATTISPECIE RICHIAMATE

IV. Delitti contro il patrimonio mediante frode Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 648 - Ricettazione

Art. 648-bis - Riciclaggio

Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio

IV.a. - Aree di Rischio

Il rischio che si verifichino i sopra descritti reati antiriciclaggio nel contesto della attività svolta da CULTURA E VALORI è ipotizzabile in virtù del tipo di attività svolta dalla Cooperativa.

In tal senso possono essere sensibili, in particolare, i seguenti processi e attività:

- Riesame del contratto e controllo della progettazione;
- Approvvigionamento e gestione fornitori;
- Ciclo attivo, donazioni e sponsorizzazioni.

In particolare, sono oggetto di particolare attenzione:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi;
- in generale, i flussi finanziari in entrata;
- il trasferimento di fondi;
- i rapporti con fornitori e partner;
- i trasferimenti di fondi in relazione alla gestione della cassa;
- i pagamenti a fornitori ed a terzi in generale per servizi offerti alla Cooperativa.

Il rischio di reato appare più marcato quando la controparte è rappresentata da privati, da enti pubblici o da piccole realtà economiche, mentre è sicuramente meno rilevante quando la controparte è rappresentata da soggetti economici a loro volta oggetto della normativa (quali, ad esempio, banche, assicurazioni, intermediari finanziari, notai, etc).

IV.b. - Principi di attuazione del Modello

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei soggetti interessati dai processi sensibili rilevati, di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati richiamati;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato in esame, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine si dispone, in particolare, l'espresso obbligo in capo ai Destinatari interessati dai processi sensibili rilevati di:

- non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori /clienti / partner;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della controparte in attività illecite;
- accettare pagamenti in contanti nei soli casi previsti dalle regole interne e nel rispetto delle procedure di controllo adottate dalla Cooperativa.

IV.b.2. - Procedure specifiche

CULTURA E VALORI ha adottato le specifiche procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001) e sicurezza (ISO 45001).

IV.b.3. - Sistema disciplinare

Il mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di prevenzione dei reati societari da parte dei Destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto dal capitolo 5 della Parte Generale di Modello.

IV.b.4. - I controlli dell'Organismo di Vigilanza ed il riesame del Modello

L'Organismo di Vigilanza provvede alle verifiche secondo le previsioni di cui al capitolo 4 della Parte Generale di Modello e nei termini di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, l'OdV effettua periodicamente controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti dotati di funzioni nell'ambito delle procedure richiamate.

FATTISPECIE RICHIAMATE

V. Reati di criminalità informatica Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617quinquies, 635bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2., lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 491 bis - *Documenti informatici*

Art. 615 ter - *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.*

Art. 615 quater - *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.*

Art. 615 quinqües - *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.*

Art. 617 quater - *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.* **Art. 617 quinqües** - *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.*

Art. 635 bis - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.*

Art. 635 ter - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.*

Art. 635 quater - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.*

Art. 635 quinqües - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.*

V.a. - Aree di Rischio

In considerazione della tipologia di attività svolta da CULTURA E VALORI, è ipotizzabile il rischio di commissione dei reati sopra analizzati e previsti dall'art. 24-*bis* in relazione ad alcune attività nell'ambito di diversi settori della Cooperativa.

Sono da considerarsi sensibili i processi in cui l'attività lavorativa viene svolta mediante un ampio utilizzo di apparecchiature informatiche interfacciate con internet. Proprio queste ultime infatti sono lo strumento attraverso cui porre in essere la gran parte dei comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra descritti.

Particolarmente sensibile è il settore e il personale preposto alla amministrazione, gestione e manutenzione del sistema informatico e della rete aziendale. D'altra parte gli amministratori di rete dispongono delle conoscenze tecniche ed informatiche e della strumentazione idonea a porre in essere molti dei reati descritti.

Inoltre, resta sensibile il settore relativo ai rapporti con gli enti pubblici con riferimento all'invio della documentazione e il settore amministrativo-finanziario con riferimento alla gestione informatizzata di ordini, fatturazione, pagamenti *on line*.

Quanto alle attività specificamente a rischio di commissione dei reati possono evidenziarsi le seguenti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro e dell'hardware e software della Cooperativa;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione di *internet*;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD); - Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

V.b. - Principi di attuazione del Modello

L'utilizzo e la gestione di Sistemi Informativi e dei relativi dati informatici sono attività di non primaria rilevanza per CULTURA E VALORI, ma supportano parte dei suoi processi.

In particolare, al fine di evitare il verificarsi dei reati informatici sopra descritti, per tutti i Destinatari del Modello è vietato:

- accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e/o di terzi per ottenere o modificare dati e/o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa;
- eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi applicativi salvo quelli eventualmente permessi dalla policy informatica della Cooperativa o espressamente consentiti;
- l'introduzione nella rete o sui server di programmi ad intento doloso ("*malicious code*");
- utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Inoltre, è fatto obbligo:

- alla Direzione Generale, di denunciare eventuali accessi al sistema informatico da parte di hacker;

Tra i Sistemi Informativi utilizzati dalla Cooperativa vi sono prevalentemente quelli per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica amministrazione, che prevedono l'utilizzo di specifici programmi forniti dagli stessi Enti o la connessione diretta con gli stessi.

CULTURA E VALORI ha adottato le specifiche procedure ed istruzioni operative recepite dal sistema certificato, di gestione integrato qualità (ISO 9001) e sicurezza (ISO 45001).

FATTISPECIE RICHIAMATE

VI. Reati contro l'amministrazione della giustizia Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Elenco reati presupposto

Codice Penale

377-bis - *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

VI.a. – Aree di Rischio e Principi di attuazione del Modello

Il rispetto dei principi generali che uniformano il Modello nonché dei principi descritti ed adottati nel Codice Etico della Cooperativa si ritengono elementi allo stato sufficienti per limitare il rischio.

In particolare, per i principi di attuazione del Modello e per l'individuazione dei protocolli di prevenzione può farsi riferimento a quanto esposto nella Parte Speciale II.b. Reati contro la Pubblica amministrazione - relativa all'art. 25 del Decreto.

FATTISPECIE RICHIAMATE

VII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 25-duodecies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e -ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sia applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Elenco reati presupposto

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998. *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*

Art. 22, comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998. *Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare*

VII.a. - Aree di rischio

In considerazione dell'attività svolta da CULTURA E VALORI è astrattamente ipotizzabile la commissione del reato sopra analizzato.

In particolare, sono da considerarsi a rischio i processi relativi alla Gestione delle Risorse umane, con riguardo alla fase di selezione ed assunzione, nonché alla successiva di controllo e gestione del rapporto lavorativo.

Inoltre, possono costituire processo a rischio anche il processo di approvvigionamento con riferimento alla stipula di contratti con fornitori d'opera o di servizi o di somministrazione.

VII.b. - Principi generali di comportamento e protocolli di attuazione del Modello

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello, di:

- porre in essere o dare causa a violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali che possano dar luogo ad una violazione dell'art. 25-duodecies.

In particolare, il processo di selezione e assunzione delle risorse sarà condotto nel pieno rispetto delle procedure della Cooperativa e delle norme di legge, verificando identità, provenienza e documenti della risorsa selezionata prima dell'assunzione e tracciando la durata dei documenti di soggiorno e mantenendo un costante aggiornamento relativamente alla normativa in materia di immigrazione.

Inoltre, in relazione al processo di approvvigionamento, tutti i destinatari del Modello coinvolti nella fase di stipula di contratti di somministrazione o di appalto dovranno condividere con la controparte il principio di legalità nella gestione delle risorse umane.

E' fatto divieto ai Destinatari del Modello di tollerare che soggetti esterni, impieghino nell'ambito di un contratto sottoscritto con la Società, lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non sia stato rinnovato o sia stato revocato o annullato.

In attuazione dei principi generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale, la Cooperativa ha adottato i seguenti protocolli:

- A) Nell'ambito del processo di gestione delle risorse umane, è fatto assoluto divieto di assumere lavoratori extracomunitari privi del regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto o sia stato revocato o annullato:
- B) Nell'ambito della stipula di contratti con fornitori di servizi di somministrazione (interinali) è fatto assoluto divieto di accettare la prestazione di lavoro da parte di soggetti extracomunitari privi del relativo permesso di soggiorno.

È fatto assoluto divieto di stipulare accordi e/o contratti con fornitori di beni e servizi che, nella propria struttura organizzativa, impieghino personale extracomunitario privo del relativo permesso di soggiorno.

VII.c - Sistema disciplinare

Il mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia da parte dei Destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto dal capitolo 5 della Parte Generale di Modello.

VII.d- I controlli dell'Organismo di Vigilanza ed il riesame del Modello

L'Organismo di Vigilanza provvede alle verifiche secondo le previsioni di cui al capitolo 4 della Parte Generale di Modello e nei termini di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, l'OdV effettua periodicamente controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti che svolgono attività/funzioni nell'ambito delle aree aziendali interessate.

FATTISPECIE RICHIAMATE

VIII. - Reati ambientali Art. 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo

periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.".

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 452-bis c.p. - *(Inquinamento ambientale).*

Art. 452-quater c.p. - *(Disastro ambientale).*

Art. 452-quinquies c.p. - *(Delitti colposi contro l'ambiente).*

Art. 452-sexies c.p. - *(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).*

Art. 452-octies c.p. - *(Circostanze aggravanti).*

Art. 452-quaterdecies c.p. - *(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).*

Art. 727-bis - *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*

Art. 733- bis - *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Art. 137, comma 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 - *Sanzioni penali*

Art. 256 comma 1 lettere a) e b), 6 primo periodo, 3 primo periodo, 5 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

Art. 258, comma 4, secondo periodo - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*

Art. 259, primo comma - *Traffico illecito di rifiuti*

Art. 260-bis, comma 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo - *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*

Art. 279, comma 5 – *Sanzioni*

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla [L. 19 dicembre 1975, n. 874](#), e del [regolamento \(CEE\) n. 3626/82](#), e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Legge 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 3 - *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.*

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202(1).

Art. 9 comma 1 e 2 - *Inquinamento colposo.*

VIII.a. – Aree di Rischio

Le norme fin qui descritte, richiamate dal decreto legislativo n. 231/2001 e correlate all'insorgenza della responsabilità amministrativa nel caso di commissione dei reati ivi previsti, comportano l'esigenza del mantenimento della più rigorosa conformità alla normativa e alla regolamentazione in campo ambientale.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi e in virtù dell'attività produttiva svolta dalla Cooperativa, non è risultato concreto il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

VIII.b. - Principi di attuazione del Modello VIII.b.1. – Principi generali di comportamento

Il sistema di regole e norme in materia di tutela ambientale è composto dai principi generali di condotta e di comportamento e dai principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo definiti nei paragrafi che seguono, nel rispetto della normativa vigente in materia e dalle norme/linee guida a riguardo.

Nonostante il rischio di commissione dei reati ambientali in Cooperativa sia risultato non concreto, la presente Parte Specifica prevede l'espresso divieto a carico di tutti i soggetti Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali in materia di protezione ambientale.

In particolare, ogni soggetto Destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile):

- comportarsi nella più rigorosa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale e che rilevano in relazione alla tutela ambientale.
- adottare gli opportuni provvedimenti per assicurarsi che i propri sottoposti operino in modo corretto, nel rispetto delle procedure interne e della normativa ambientale, nello svolgimento delle proprie mansioni anche con riferimento all'utilizzo dei prodotti necessari per l'espletamento di tali mansioni.
- provvedere a interrompere le operazioni e/o chiudere i luoghi di lavoro - in caso di pericolo per l'ambiente – prendendo le prime misure per scongiurare o controllare le fonti di pericolo e/o inquinamento, con tutti i mezzi e gli uomini a disposizione, anche attraverso opere provvisorie. Qualora i mezzi a disposizione risultassero insufficienti, segnalare la necessità dell'intervento ai propri superiori.
- nello svolgimento quotidiano dei propri compiti:
 - evidenziare tempestivamente situazioni di pericolo per l'ambiente e darne opportuna segnalazione alle competenti Funzioni aziendali.
 - controllare, per quanto di sua competenza, la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di protezione ambientale.
- farsi parte diligente affinché al personale sia garantita adeguata informazione e formazione, in materia di protezione ambientale.
- operare affinché la gestione dei rifiuti (nell'area di sua competenza) e la relativa gestione avvengano conformemente ai disposti di legge.

FATTISPECIE RICHIAMATE

IX. Delitti contro la personalità individuale Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 600. *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.*

Art. 600-bis. *Prostituzione minorile.*

Art. 600-ter. *Pornografia minorile.*

600-quater. *Detenzione di materiale pornografico* **600-quater.1.** *Pornografia virtuale.*

Art. 600-quinquies. *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.*

Art. 601. *Tratta di persone.*

Art. 602. *Acquisto e alienazione di schiavi.*

Art. 603-bis. *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.*

Art. 609-undecies. *Adescamento di minorenni.*

IX.a. - Aree a Rischio e Principi di attuazione del Modello

In considerazione dell'attività svolta da CULTURA E VALORI, di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi non risulta concreto il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

Le previsioni del Codice Etico adottato sono comunque idonee a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte.

FATTISPECIE RICHIAMATE

X. Delitti di criminalità organizzata Art. 24-ter

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 416 - Associazione per delinquere

Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso anche straniera

Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

DPR 309/1990 - Art 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L. 203/91. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

X.a. - Aree di Rischio

Quanto all'individuazione delle aree a rischio, deve sottolinearsi che questi reati di criminalità organizzata non sono certamente tipici del settore in cui opera CULTURA E VALORI, né le attività di CULTURA E VALORI possono ritenersi concretamente a rischio.

Tuttavia, nell'ottica di prevenzione del coinvolgimento ipotizzabile in linea di principio si possono evidenziare, quali processi eventualmente sensibili – anche sotto il profilo del concorso - quelli relativi alla gestione dei rapporti con clienti o fornitori di beni e servizi e la gestione della tesoreria.

X.b. - Principi di attuazione del Modello

CULTURA E VALORI ha sempre adottato procedure e regole etiche che di fatto prevengono se non escludono, proprio la possibilità di coinvolgimento in fattispecie criminali di questo tipo.

Nel contesto di adozione del Modello, questo indirizzo si rafforza vietando espressamente ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato.

I Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati associativi, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, i Destinatari sono tenuti a:

- conoscere la normativa italiana di volta in volta applicabile chiedendo il supporto e la consulenza di professionisti qualificati esterni;
- adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori, dei clienti;
- determinare i criteri di selezione di controparti per la stipula di contratti (ad esempio: determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; verifica di onorabilità e professionalità delle controparti contrattuali il tutto a cura del Direttore Amministrativo).

FATTISPECIE RICHIAMATE

XI. Reati in violazione del diritto d'autore Art. 25-novies.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della [Legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo [174-quinquies](#) della citata Legge n. 633 del 1941.

Elenco reati presupposto

Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Legge speciale in materie di diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio - "LDA")

Art. 171, comma 1 lett. a) bis) – *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa*

171, comma 3 – *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione*

171-bis, comma 1. – *Abusiva duplicazione per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori*

171-bis, comma 2. – *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati*

171-ter. – *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o video grammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa* **171-septies. –** *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione*

171-octies. – *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in fora sia analogica sia digitale*

XI.a. - Aree di Rischio e Principi di attuazione del Modello

In considerazione dell'attività svolta da CULTURA E VALORI non appare consistente alcun rischio di coinvolgimento in fattispecie di reato esaminate in questa sezione.

Resta inteso che possono costituire un rischio le attività riconducibili all'area di gestione dei sistemi informativi e, in particolare, quelle relative alla gestione degli accessi alle reti telematiche, alla gestione dei programmi informatici utilizzati dalla Cooperativa e alla gestione delle credenziali per l'accesso e l'intervento sui sistemi informatici della Cooperativa.

In questo contesto i protocolli di prevenzione e le policy e procedure aziendali adottate nella parte speciale V. Reati di Criminalità Informatica.

FATTISPECIE RICHIAMATE

XII. Delitti contro l'industria e il commercio Art. 25-bis.1.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 513. *Turbata libertà dell'industria o del commercio.*

Art. 513-bis. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza.*

Art. 514. *Frodi contro le industrie nazionali.*

Art. 515. *Frode nell'esercizio del commercio.*

Art. 516. *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.*

Art. 517. *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

Art. 517-ter. *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.*

Art. 517-quater. *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

XII.a. - Aree di rischio e Principi di attuazione del Modello

In considerazione dell'attività svolta da CULTURA E VALORI non ci sono rischi potenziali di coinvolgimento della Cooperativa nelle fattispecie qui esaminate.

FATTISPECIE RICHIAMATE

XIII. Delitti contro la fede pubblica Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 453. *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.*

Art. 454. *Alterazione di monete.*

Art. 455. *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.*

Art. 457. *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.*

Art. 459. *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.*

Art. 460. *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.*

Art. 461. *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*

Art. 464. *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.*

Art. 473 *Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* **Art.**

474 - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.*

XIII.a. - Aree di Rischio e Principi di attuazione del Modello

In considerazione dell'attività svolta da CULTURA E VALORI non vi sono rischi di coinvolgimento della Cooperativa in fattispecie qui esaminate.

FATTISPECIE RICHIAMATE

XIV. Delitti contro la personalità dello Stato Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto é punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto é punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3 Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4 Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Elenco reati presupposto

Codice Penale

270. *Associazioni sovversive*

270-bis. *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.*

270-ter. *Assistenza agli associati.*

270-quater. *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.*

270-quinquies. *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.*

270-quinquies.1. *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.*

270-quinquies.2. *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.*

270-sexies. *Condotte con finalità di terrorismo.*

280. *Attentato per finalità terroristiche o di eversione* **280-bis.**

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

280-ter. *Atti di terrorismo nucleare.*

289-bis. *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*

302. *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.*

304. *Cospirazione politica mediante accordo.* **305.** *Cospirazione politica mediante associazione.*

306. *Banda armata: formazione e partecipazione.*

307. *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.*

Art. 1 - Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Legge n. 342/1976

Art.1 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo. Art.2 – Danneggiamento delle installazioni a terra.

XIV.a. - Aree di rischio e Principi di attuazione del Modello

In considerazione dell'attività svolta, i reati di cui alla presente sezione non appaiono ipotizzabili per CULTURA E VALORI.

FATTISPECIE RICHIAMATE

XV. Reati di abuso di mercato Art. 25-sexies

Abusi di mercato (articolo introdotto dal comma 3 dell'art. 9, Legge 62/2005 - Legge comunitaria 2004.)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Elenco reati presupposto

D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Parte V -titolo 1-bis

Capo II - sanzioni penali

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

Art. 185 - Manipolazione del mercato

XV.a. - Aree di rischio

I reati di abuso di mercato possono essere commessi da società emittenti di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e/o da società che detengano partecipazioni rilevanti in società quotate o siano investitori molto attivi sui mercati regolamentati.

In considerazione del tipo di forma giuridica e dell'attività svolta da CULTURA E VALORI, di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi non risulta concreto il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

FATTISPECIE RICHIAMATE

XVI. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale Art 25-quater1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo introdotto dall'art. 8, Legge 7/2006)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 583-bis - *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

XVI.a. - Aree di rischio

Dall'analisi dei rischi non sono emersi rischi di coinvolgimento in reati della fattispecie in questione.

FATTISPECIE RICHIAMATE

XVII. Razzismo e xenofobia Art. 25-terdecies

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 sia applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Elenco reati presupposto

Codice penale

Art. 604-bis – *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.*

XVII.a. - Aree di rischio

Dall'analisi dei rischi non sono emersi rischi di coinvolgimento in reati della fattispecie in questione.

In ogni caso, il rispetto dei principi descritti ed adottati dal Codice Etico della Cooperativa si ritengono elementi allo stato sufficienti.

FATTISPECIE RICHIAMATE

XVIII. Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transazionale

Legge 146/2006 -Art. 10.

Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Elenco reati presupposto

Legge 16 marzo 2006 n. 146

Art. 3 - Definizione di reato transazionale

Codice penale

Art. 416 - Associazione per delinquere

Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art.

378 - Favoreggiamento personale

D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43

Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

Art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

XVIII.a. - Aree di Rischio

I reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale non sono certamente tipici del settore in cui opera la CULTURA E VALORI, in quanto la Cooperativa non svolge la propria attività all'estero.

XVIII.b. - Principi di attuazione del Modello

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato transnazionale.

I Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati transnazionali esaminati, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile. In particolare, nell'espletamento di tali attività, i Destinatari sono tenuti a:

- conoscere di volta in volta la normativa italiana e straniera applicabile e chiedere il supporto e l'intervento di consulenti esterni per approfondimenti;
- adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/partner stranieri, qualora esistenti;
- determinare i criteri di selezione di controparti straniere per la stipula di contratti: determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso e fissazione dei criteri di valutazione; verifica di onorabilità e professionalità delle controparti contrattuali straniere;
- rispettare la normativa applicabile in materia di immigrazione, nell'ambito dei procedimenti di assunzione del personale, verificando, per i cittadini extracomunitari, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato;
- segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie.

PARTE FINALE

WHISLEBLOWING

1. Premessa - ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attua la Direttiva (UE) 2019/1937 e raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla protezione dei c.d. **segnalanti**, i.e. delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In generale, la nuova normativa prevede 3 canali di segnalazione (interno, esterno e di divulgazione pubblica o di denuncia all'A.G.) da utilizzare in via progressiva e sussidiaria, anche nel settore privato. Per quanto concerne CULTURA E VALORI, di seguito si evidenzieranno le modalità di segnalazione interna, predisposte e gestite dalla Cooperativa stessa.

2. La procedura per gestire il canale di segnalazione interna di "CULTURA E VALORI"

CULTURA E VALORI ha scelto di affidare la gestione del canale di segnalazione interna all'ODV.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

L'ODV, organo autonomo e indipendente a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, dovrà svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

3. Gli adempimenti privacy – trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni deve essere disegnato ed eseguito dalla Cooperativa applicando il GDPR o il D.Lgs.51/2018 in qualità di **“titolare del trattamento”**.

Come tale, CULTURA E VALORI dovrà sempre eseguire una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. **DPIA**) e, contestualmente istruire ed autorizzare espressamente allo specifico trattamento – ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del GDPR e dell'articolo 2 quaterdecies del codice privacy – l'Organo competente a ricevere e a dare seguito alla segnalazione.

In tale quadro l'OdV risulterà sempre e comunque soggetto **“autorizzato al trattamento”**, esecutore delle istruzioni di CULTURA E VALORI **“titolare del trattamento”**, così espressamente qualificato dalla nuova normativa, la quale chiarisce che l'OdV, chiamato a ricevere e gestire segnalazioni di whistleblowers, **non potrà mai assumere il ruolo di “titolare del trattamento”**.

Gli interessati potranno esercitare i diritti privacy solo attraverso la mediazione del Garante, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 - undecies del Codice Privacy

Le segnalazioni, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4. La protezione del “Whistleblower”

Le informazioni sulle violazioni fornite dal Whistleblower possono essere utilizzate da CULTURA E VALORI che ha adottato il MOG 231 solo per dare seguito alle segnalazioni stesse e non possono essere in alcun altro modo utilizzate o divulgate. Sussiste l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

La normativa (a cui si rimanda) prevede anche un generale divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower, riportando una tassonomia (esemplificativa ma non esaustiva) delle stesse fattispecie ritorsive comprensive anche dei danni reputazionali e prevedendo anche l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

5. Sanzioni

L'ANAC, Autorità competente a ricevere e gestire le **segnalazioni esterne** anche per il settore privato, è chiamata anche ad applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - sono state commesse ritorsioni;

- oppure che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
 - o, ancora, che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante;
- b. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
 - non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
 - l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.Lgs. 24/2023;
 - non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

*

Le segnalazioni al fine di garantirne la riservatezza, dovranno pervenire per iscritto o a mezzo posta all'indirizzo della sede operativa della CULTURA E VALORI (c.a. Organismo di Vigilanza), in Verona (VR), via Bramante 15, ovvero **tramite apposito form presente sul sito web aziendale con indirizzo delle comunicazioni all'ODV (nicolavacca@studioibris.it)**.